

**REGIONE
FRIULI-VENEZIA
GIULIA**

**COMUNE
DI PONTEBBA**

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**Legge 26 ottobre 1995 n. 447
Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16**

ADOZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C.	n.	DEL



Regolamento Acustico Comunale

Committente



*Comune di Pontebba
Piazza Garibaldi, 1
33016 Pontebba*

Redazione



*Dott. Agr. Diego Carpanese
via Guizza, 271
35125 Padova
Tel/Fax 049 8809856
info@dbambiente.com*

Novembre 2018

Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1. Ambiti di applicazione.....	1
Art. 2. Tecniche di rilevamento	1
Art. 3. Definizioni	1
Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore	3
Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico	4
Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)	5
Art. 7. Procedura di Valutazione di Impatto Acustico per piccole e medie imprese	6
Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (V.P.C.A)	8
Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio	8
Art. 10. Tecnico competente in acustica	8
Art. 12. Rilevamento del rumore	9
Art. 13. Definizioni	10
Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	10
Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili.....	13
Art.16. Autorizzazioni	14
Art.17. Attrezzature da giardino e sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico	14
Art. 18. Impianti di condizionamento	14
Art. 19. Allarmi acustici e antifurto	15
Art. 20. Autolavaggi.....	15
Art. 21. Sirene segnalazione turni di lavoro.....	15
Art. 22. Pubblicità fonica con altoparlanti	16
Art. 23. Cannoncini antistorno	16
Art. 24. Cannoni ad onde d’urto per la difesa antigrandine.....	16
Art. 25. Razzi e fuochi d’artificio/spettacoli pirotecnici.....	16
Art. 26. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti e manutenzione del verde pubblico.....	17
Art. 27. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento	17
Art. 28. Controllo.....	18
Art. 29. Contenimento ed abbattimento	18
Art. 30. Isolamento acustico degli edifici	19

Art. 31. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio.....	20
Art. 32. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo	21
Art. 33. Limiti per impianti a funzionamento continuo	21
Art. 34. Regole di progettazione, costruzione e controllo.....	21
Art. 35. Competenze del Comune	23
Art. 36. Attività di controllo	23
Art. 37. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini.....	24
Art. 38. Sanzioni amministrative.....	25
Art. 39. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico.....	25
Art. 40. Ordinanze contingibili ed urgenti	26
Art. 41. Coordinamento con gli strumenti urbanistici.....	27
Art. 42. Regolamenti.....	27
Art. 43. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti	27

ALLEGATI

ALLEGATO A1.	Autorizzazione in deroga semplificata per cantieri edili, stradali e assimilabili
ALLEGATO A2.	Autorizzazione in deroga ordinaria per cantieri edili, stradali e assimilabili
ALLEGATO B.	Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico
ALLEGATO C.	Informazioni minime da inviare all'ARPA per la richiesta di intervento tecnico per presunto inquinamento acustico

TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1. Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Pontebba elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870, e della D.D.G. 19 aprile 2012 n.88.

Non sono soggette al presente Regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.C. vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995.

Art. 2. Tecniche di rilevamento

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

1. **Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc.).

3. **Inquinamento acustico esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

5. **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

6. **Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.):** è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

7. **Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.):** adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività scelte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

8. **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.):** è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un'impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari. Il S.U.A.P. è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La regolamentazione del S.U.A.P. è disciplinata dal D.P.R. 160/2010 (nuovo Regolamento S.U.A.P.).

Art. 4. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 5. Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*, ai sensi del DGR Friuli Venezia Giulia 24 febbraio 2017, n. 307 (Piani comunali di risanamento acustico - Criteri per la predisposizione), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A..

Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica.

Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le imprese che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo, sono soggette alle sanzioni di cui al successivo "Art. 40 - Sanzioni amministrative", del presente Regolamento.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 sono escluse dall'obbligo di presentare il P.A.R.A.

Art. 6. Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

Come indicato dall'art. 28, comma 2 della L.R. 16/2007 n. 18, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi;
- h) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);
- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'ideale documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati DGR n. 2870 dd. 17/12/2009 della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni **è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.**

Art. 7. Procedura di Valutazione di Impatto Acustico per piccole e medie imprese

Prima di concedere l'autorizzazione all'avvio dell'attività per l'esercizio delle attività rumorose di Piccole e Medie Imprese (P.M.I.). individuate dal D.M. 18 aprile 2005, si deve procedere alla verifica del rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico, regola valevole anche in caso di subingresso. Pertanto si possono presentare due casistiche di seguito elencate:

a) Nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento di superficie ed ogni altra ipotesi di modifica strutturale o gestionale:

1. per le P.M.I. che svolgono attività a bassa rumorosità ed elencate nell'allegato B del D.P.R. 227/2011 ed i pubblici esercizi privi di impianti di diffusione sonora ovvero che non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, non deve essere presentata al SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia, la documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 - Documentazione da presentare:
 - ❖ Autodichiarazione di cui ai moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia:
 - Scheda E5 punto 2.1 (attività "a bassa rumorosità" senza impianti di diffusione sonora del D.P.R. 227/2011).
2. per le P.M.I. rappresentate dagli esercizi pubblici che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma le cui emissioni di rumore **non sono superiori ai limiti** stabiliti D.P.C.M. 14 novembre 1997, in luogo di adeguata documentazione di previsione d'impatto acustico da redigere secondo le modalità previste dalla D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009, si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 446, richiamata dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, nonché di cui all'art. 28, comma 6 della L.R. 16/2007, sottoscritta da tecnico abilitato in acustica ambientale, attestante il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal presente documento di classificazione acustica del territorio comunale.
 - Documentazione da presentare:
 - ❖ Autodichiarazione di cui ai moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia:
 - Scheda E5 punto 2.2 (attività "a bassa rumorosità" con impianti di diffusione sonora del D.P.R. 227/2011).
3. per le P.M.I. diverse da quelle indicate all'Allegato B del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011, ma le cui emissioni di rumore **non sono superiori ai limiti** stabiliti D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve essere elaborata, ai sensi della D.G.R. 2870 del 17 dicembre 2009, la documentazione di previsione d'impatto acustico, oppure la documentazione tecnica della procedura semplificata regionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 446, richiamata dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, nonché di cui all'art. 28, comma 6 della L.R. 16/2007, che attesti il rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal presente documento di classificazione acustica del territorio comunale.

- Documentazione da presentare:
 - ❖ Autodichiarazione di cui ai moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia:
 - Scheda E5 punto 2.3 (attività "a bassa rumorosità" con impianti di diffusione sonora del D.P.R. 227/2011);
 - Scheda E punto 2.4 (attivazione dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale).
4. per le P.M.I. rappresentate dagli esercizi pubblici che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e per le P.M.I. diverse da quelle indicate all'Allegato B del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011, ma le cui emissioni **sono superiori ai limiti** stabiliti D.P.C.M. 14 novembre 1997 deve essere presentata al SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia, la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato, di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447..., predisposta ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2870 del 17 dicembre 2009, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine dell'ottenimento del nulla osta di cui all'art. 6, comma 4 del presente Regolamento, nonché il Piano aziendale di risanamento acustico previsto dall'art. 31 della L.R. 16/2007 e di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
- Documentazione da presentare:
 - ❖ Autodichiarazione di cui ai moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia:
 - Scheda E5 punto 2.4 (attività "a bassa rumorosità" con impianti di diffusione sonora del D.P.R. 227/2011);
 - Scheda E punto 2.5 (attivazione dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale).

b) In caso di subingresso, è stato definito il seguente iter procedurale:

1. nel caso di subingresso di una P.M.I. **già autorizzata a seguito della presentazione di idonea documentazione di impatto acustico**, il nuovo gestore potrà proseguire previa presentazione al SUAP della regione Friuli Venezia Giulia, della dichiarazione che attesta che non è stata apportata alcuna modifica né strutturale né organizzativa e che nulla è cambiato rispetto a quanto contenuto nella documentazione tecnica fornita per l'autorizzazione dell'attività per la quale si chiede il subingresso.
 - Documentazione da presentare:
 - ❖ Autodichiarazione di cui ai moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. nel caso di subingresso di una P.M.I. **che non presenta idonea documentazione di impatto acustico**, il nuovo gestore dovrà produrre adeguata documentazione secondo le casistiche ed i dettami del punto a) del presente articolo.

Art. 8. Valutazione Previsionale del Clima Acustico (V.P.C.A)

Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 16/2007 n. 18, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art. 8 della Legge 447/1995.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri, per case di cura e riposo e residenziali.

L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 9. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti delle tipologie cui all'*Art.6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico*, prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R.142/2004, sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 10. Tecnico competente in acustica

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di quelle sovraordinate.

Art. 11. Strumentazione base per le determinazioni della rumorosità ambientale

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Art. 12. Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (L_{Aeq}) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.M. 16 marzo 1998.

TITOLO III - ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 13. Definizioni

Si definisce *attività temporanea* qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n. 18, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente Regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente Regolamento.

La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento.

L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 14. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso,

vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- periodo invernale e periodo estivo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore il sabato, la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Comunale competente, almeno **45** giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:

1. **Allegato A1** per le attività la cui durata non sia superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari descritti sopra, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari, ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da cronoprogramma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui sopra.
2. **Allegato A2** per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto 1.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata negli allegati citati.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso etc.).

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A) di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico ad 1 m dalla facciata dei recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il **ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in **situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio**, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Comunale competente.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli **Allegati A1 e A2**.

Art. 15. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come:

- a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna-park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive, gli eventi a carattere privato svolti su aree pubbliche (feste di compleanno, matrimoni, etc..) che impiegano macchinari o strumenti rumorosi
- b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo (16 giornate nell'arco di un anno solare)

sono soggette a richiesta di deroga da inviare SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia.

Dal punto di vista del possibile disturbo della popolazione residente, gli eventi, che comprendono più tipologie di manifestazioni, che si svolgono nello stesso sito o area, vengono considerate come un unico evento.

Per la gestione del numero di giorni max all'anno per sito, diventa funzionale per il Comune predisporre il calendario dettagliato delle manifestazioni ricorrenti già autorizzate e di quelle svolte nell'anno precedente, al fine di poter svolgere una valutazione complessiva, tenuto anche in considerazione quanto indicato nella successiva Tabella 2 (la quale richiama in parte la Tabella 2 contenuta nelle *"Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico ai fini dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile"* redatte a cura di ARPA FVG).

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole, ospedali, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici (nel caso di aree adiacenti ad edifici scolastici l'orario di funzionamento di sorgenti sonore legate alle attività di cui sopra al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico).

Le manifestazioni di cui al lettera a) devono essere preferibilmente ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 447/95, individuate nella zonizzazione acustica.

Le deroghe indicate in Tabella 2 sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 2 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività può essere prodotta sulla base della **Scheda I4 - Istanza - Inquinamento Acustico - deroga ai**

valori limite di immisione, facente parte dei moduli nella banca dati (BDP) del portale SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia, rispettando le prescrizione dei punti:

1. **2.1.1 della Scheda I4 del SUAP:** per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 2 del Regolamento Acustico Comunale.
2. **2.1.2 della Scheda I4 del SUAP:** per le attività che non rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 2, oppure per le attività di cui alla lettera a) non previste nelle aree indicate nella tavola 9a del PCCA come AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI, ovvero le attività che il Comune ritiene particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, come ad esempio:
 - concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo, con grande afflusso di persone;
 - attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili;
 - pluralità di manifestazioni previste nell'arco di una stagione nella stessa area (vedi superamento dei giorni indicati in Tabella 2 e che hanno comportato segnalazioni od esposti di disturbo acustico nelle precedenti edizioni.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle seguenti attività, si ritiene che possano essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata le presenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:30 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce; tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopraccitate, sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 2;
- riti religiosi di qualsiasi professione (ivi incluso il suono delle campane);
- spettacoli teatrali, limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici pre l'amplificazione della voce, a condizione che per lo svolgimento degli stessi non siano impiegati macchinari o strumenti comunque rumorosi;

- saggi sportivi, che utilizzano audio diffusione della musica, concerti di musica bandistica o corale, purché di durata non superiore a 2,5 ore e si concludano entro le 23.30;
- attività sportive (anche ricorrenti) che utilizzano audio diffusione della musica, purché di durata non superiore a 1,5 ore, si svolgano nella stagione estiva e si concludano entro le 21.30;
- eventi all'aperto, con audio diffusione della musica o intrattenimento musicale, danzante o DJ, in aree pubbliche o aperte al pubblico diverse da quelle indicate nella tavole 9 e 9.1 del PCCA come AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI (es. feste di quartiere, festa di fine estate, ...), purché organizzati in occasione di specifiche ricorrenze e dunque con carattere di eccezionalità (un evento all'anno per sito), di durata non superiore alle 4 ore e si concludano entro le 23.30 e purché non abbiano comportato esposti o segnalazioni di disturbo acustico nelle precedenti edizioni.

Per lo svolgimento di tali attività va inviata nota informativa agli uffici comunali.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere il più possibile l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Tabella 2. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione manifestazione	Indicazione sul numero di giorni max all'anno per sito	Nr. max di giorni per manifestazione	Frequenza massima	Limite orario
1	CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL o similari	16 giorni	6 giorni	4 giorni per settimana (compreso il sound check)	00:30 nelle giornate prefestive e il venerdì 00:00 la domenica 23:30 altrimenti
2	INTRATTENIMENTI MUSICALI quali ad es. quelli esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie. [NOTA 1] EVENTI A CARATTERE PRIVATO SU AREE PUBBLICHE quali ad es. (feste di compleanno, matrimoni, etc..)	16 giorni	16 giorni	3 giorni per settimana (compreso il sound check)	00:30 nelle giornate prefestive e il venerdì 00:00 la domenica 23:30 altrimenti
3	SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con intrattenimento danzante, diversi punti di spettacolo quali cabaret, DJ, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, eventi motoristici, ecc.	16 giorni	9 giorni	3 giorni per settimana	00:30 nelle giornate prefestive e il venerdì 00:00 la domenica 23:30 altrimenti
4	CINEMATOGRAFO ALL'APERTO	30 giorni	9 giorni	2 proiezioni per settimana	00:00
5	CIRCO E LUNA-PARK	21 giorni	21 giorni	4 giorni per settimana	23:30 nelle giornate feriali 00:00 nelle giornate prefestive e festive

[NOTA 1]

Nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, la frequenza è ridotta ad un evento per settimana.

TITOLO IV – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**Art.16. Autorizzazioni**

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

Art.17. Attrezzature da giardino e sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e/o hobbistico

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili e di macchine, attrezzature e attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, viene consentito:

- nei giorni feriali dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 18. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 19. Allarmi acustici e antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un periodo complessivo di massimo 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
- Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi sulla strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
- I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 20. Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 9:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art. 21. Sirene segnalazione turni di lavoro

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 22. Pubblicità fonica con altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante:

- nei giorni feriali dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00;
- nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali e manifestazioni locali.

Le attività di propaganda elettorale mediante l'utilizzo di altoparlanti su veicoli sono regolati dalle specifiche norme di settore.

La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel P.C.C.A., e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.

Art. 23. Cannoncini antistorno

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7:30-13:00 e 15:00-19:00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13:00-15:00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
- in caso di piccoli appezzamenti coltivati, va valutata la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

Art. 24. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 15 marzo al 31 ottobre.

Art. 25. Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

Art. 26. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti e manutenzione del verde pubblico

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 27. Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi : dalle ore 9:00 a le ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art. 28. Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente.

Art. 29. Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TECNICHE ED EDILIZIE

Art. 30. Isolamento acustico degli edifici

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e dall'art. 29 della L.R. 16/2007 n. 18, la "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e l'individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 3.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 4 definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 3. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 4. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R' _w (dB)	D _{2m,nT}	L' _n	L _{ASmax}	L _{Aeq}
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

Legenda

R'_w: potere fonoisolante apparente
facciata

L'_n: livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

L_{Aeq}: livello continuo equivalente di pressione sonora

D_{2m,nT}: isolamento acustico normalizzato di

L_{ASmax}: livello di pressione massimo

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T):** è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'_w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata (D_{2m,nT}):** è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (D_{2m,nT,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'_n):** definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione (L'_{n,w}) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione L_{ASmax} massimo:** è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora L_{Aeq}:** è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo contiguo.

Il progetto acustico deve essere sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Art. 31. Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 32. Limiti per impianti a funzionamento discontinuo

L_{ASmax} è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A).

Art. 33. Limiti per impianti a funzionamento continuo

L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. Tale parametro **non** deve superare i 25 dB(A).

Art. 34. Regole di progettazione, costruzione e controllo

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano in un edificio.

Per le modalità di misura e verifica si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- sconnettere le tubazioni in genere dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- dotare i rubinetti di elementi "rompi-getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo ad elevata massa aerica;
- montare il motore di sollevamento su supporti antivibranti in apposito locale;
- collocare il vano ascensore non in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- sigillare opportunamente le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore.

Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- non installare le caldaie singole per ogni unità sul muro divisorio tra unità abitative adiacenti;

- coibentare la canna fumaria in acciaio e ancorla con supporti antivibranti alle pareti.
- posizionare gli impianti in luoghi dove l'impatto è minore;
- dotare le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione di idonei giunti antivibranti;
- isolare i macchinari sul tetto con barriere antirumore.

TITOLO VII CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 35. Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, nel rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. n. 18 giugno 2007, n. 16 in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento:

- la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento ed integrazione con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare, da sorgenti fisse, macchine rumorose e attività svolte all'aperto;
- il controllo sull'osservanza della disciplina e delle disposizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge vigenti in campo acustico ambientale, con particolare riferimento alla relativa rispondenza nei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati;
- l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Art. 36. Attività di controllo

Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico di ARPA FVG.

In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere ad ARPA FVG di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente Regolamento.


Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'*Art. 40 - Sanzioni amministrative* e all'*Art. 41 - Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico*.

Art. 37. Esposti contro il rumore da parte dei cittadini

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio competente del Comune con la descrizione del disturbo (per il modulo si veda l'**Allegato B**);
- ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:
 - art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
 - art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

La procedura per la richiesta di intervento deve seguire il seguente iter:



Art. 38. Sanzioni amministrative

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 17.02.2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico).

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 39. Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

Sulla base degli accertamenti di cui all'*Art. 38 – Attività di controllo*, l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.

Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio comunale competente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'amministrazione comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente Regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- l'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'*Art. 38 – Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 40. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali, essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO VIII - ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTI URBANISTIVI VIGENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41. Coordinamento con gli strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il Regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal P.C.C.A.

Ogni modifica (ovvero revisione o variante) degli strumenti urbanistici comunali comporta la contestuale Verifica di Compatibilità rispetto al P.C.C.A. e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista acustico.

La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici vigenti o adottati compreso le varianti agli stessi, il Regolamento edilizio, i Piani di settore, nonché i Piani attuativi (pubblici e privati), rispettino quanto stabilito dal PCCA.

Art. 42. Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 43. Termini di applicazione e abrogazione norme precedenti

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.

ALLEGATI - Modulistica

Allegato A1
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P. IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

stradale o assimilabile;

cantiere edile nuove abitazioni;

cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;

altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

IN RIFERIMENTO

all'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991

DICHIARA

1. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nell'art. 13 del Regolamento comunale;
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata, (preferibilmente su CTRN) dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato A2
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P. IVA _____;
per l'attivazione di un cantiere:
 stradale o assimilabile;
 cantiere edile nuove abitazioni;
 cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
 altro: (specificare) _____
con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____.

IN RIFERIMENTO

all'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell' art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95:

- 1. IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
- 2. IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI ALL'ART. 13** del Regolamento comunale.

A tal fine dichiara:

1. di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i giorni limite indicati nell'art. 13 del Regolamento comunale per i seguenti motivi: _____
2. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'ARPA FVG dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (preferibilmente su CTRN), dalla quale siano chiaramente desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (P.R.G.C.) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, cronoprogramma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DATA

TIMBRO / FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

Allegato B
MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE
PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

AL	SINDACO
	DEL COMUNE DI _____
AL	PRESIDENTE
	DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Referente degli esponenti(*)

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

Cognome e Nome _____ Indirizzo _____ tel: _____

(*) specificare le persone disturbate che sottoscrivono

- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore

Comune di _____ via _____

- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore

abitazione singola gruppo di abitazioni singole condominio scuola

ospedale casa di riposo altro _____

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Denominazione dell' insediamento/infrastruttura fonte di rumore

Ditta /struttura viaria: _____

- Breve descrizione della sorgente di rumore

- Rispetto all' insediamento la sorgente sonora è ubicata:

all'interno dello stesso edificio all'esterno

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO: _____; DURATA: inferiore ai 15 minuti tra i 15 e 60 minuti oltre i 60 minuti

la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22-6)

la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

A.S.L. A.R.P.A. Polizia locale Altre forze dell'ordine altro _____

NOTE _____

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Esposto da _____ Settore/ Servizio _____ in data _____

Allegato C

INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL'ARPA PER LA RICHIESTA D'INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO (a cura dell'Ufficio Comunale)

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

- Esponente:
Cognome e nome _____ Indirizzo _____ tel _____
- Ubicazione dell'insediamento esposto al rumore
Comune di _____ via _____ n. _____ si trova ad una distanza di circa _____ dalla sorgente disturbante
- Tipologia dell'insediamento esposto al rumore
 abitazione singola gruppo di abitazioni singole condominio scuola
 ospedale casa di riposo altro _____
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell' edificio
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L.447/95)
 CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V CLASSE VI
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
 TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE STRADALI
- Nominativi di eventuali cittadini disturbati ad ospitare i tecnici ARPA per l' esecuzione di eventuali rilievi fonometrici
1) sig. _____ tel. _____ ; 2) sig. _____ tel _____ ;
3) sig. _____ tel. _____ ; 4) sig. _____ tel _____ ;

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

- Ubicazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Comune di _____ via _____ ; impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2-DM 11/12/96):
se SI data di inizio della sua attivazione: ___/___/___
- Denominazione dell'insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Ragione sociale _____ Sede legale _____ Rapp.legale _____
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell'insediamento
- Classificazione acustica e/o urbanistica dell' edificio
CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L.447/95)
 CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V CLASSE VI
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.)
 TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE STRADALI
- La sorgente è connessa ad attività:
 industriale artigianale commerciale di servizi professionale infrastruttura viaria

- La sorgente è costituita da:

Impianto produttivo Movimentazione merci Pubblico esercizio Ferrovia Strada
 altro_____

- Breve descrizione della sorgente di rumore
-

- Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata:

all'interno dello stesso edificio all'esterno

- Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

ORARIO:_____; DURATA: inferiore ai 15 minuti tra i 15 e 60 minuti oltre i 60 minuti

la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22) la sorgente è attiva solo in un periodo notturno (22-6)

la sorgente è sempre attiva

- L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

A.S.L. Polizia locale Altre forze dell'ordine altro_____

Si allega alla presente:

- 1) estratto planimetrico dell'area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e la loro individuazione;
- 2) copia dell'esposto (**ALLEGATO B**) depositata a questa amministrazione comunale;
- 3) eventuali verbali di sopralluoghi effettuati dal comune.

Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale è non è a disposizione.

Per la pratica il referente comunale è _____